



24.6.2010

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1700/2009, presentata da C.G. R., cittadino rumeno, sul riconoscimento in Italia della qualifica di odontotecnico conseguita in Romania

### 1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che il Parlamento europeo intervenga presso le autorità italiane affinché riconoscano la sua qualifica di odontotecnico conseguita in Romania. Spiega che per oltre un anno le autorità italiane hanno ritardato le procedure concernenti la sua domanda, continuando a richiedere ulteriore documentazione. Aggiunge che non è stato rispettato il termine ultimo per fornire una risposta alla sua domanda, che secondo il firmatario sarebbe stato ottobre 2009.

### 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

### 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"Il firmatario è titolare della qualifica di odontotecnico acquisita in Romania. Si lamenta del fatto che, a distanza di oltre un anno dalla presentazione della domanda per il suo riconoscimento (novembre 2008), le autorità italiane non hanno ancora riconosciuto tale qualifica, continuando a più riprese a domandargli ulteriore documentazione.

riconoscimento della qualifica di odontotecnico rientra nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali<sup>1</sup>. Il riconoscimento rientra nel campo di applicazione del regime generale di riconoscimento dei

---

GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

diplomi, non essendo la professione di odontotecnico oggetto di un'armonizzazione dell'Unione. Il riconoscimento non è automatico, ma fondato su un esame individuale della formazione conseguita dal migrante. Lo Stato membro ospitante può imporre provvedimenti di compensazione al migrante (a scelta tra prova attitudinale o stage di adattamento) in caso sussistano differenze sostanziali tra la formazione di quest'ultimo e quella richiesta nello Stato membro ospitante e tenuto conto, se del caso, delle formazioni complementari che il migrante avrebbe conseguito e/o della sua esperienza professionale.

Per quanto concerne il termine per l'esame di una domanda relativa a una professione che rientra nel campo del regime generale di riconoscimento, la direttiva 2005/36/CE prevede che l'autorità competente dello Stato membro ospitante accusi ricevuta della documentazione del migrante entro un mese a partire dal suo ricevimento e lo informi eventualmente dei documenti mancanti. L'autorità competente deve prendere quanto prima una decisione debitamente motivata entro tre mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa e al massimo entro quattro mesi per il caso che rientra nel campo di applicazione del regime generale di riconoscimento dei diplomi.

Avendo l'Italia recepito la direttiva 2005/36/CE con il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 si desume dalla documentazione del firmatario, a questo punto, che si tratti di un caso isolato di inadeguata applicazione del diritto dell'Unione.

Il 19 marzo 2010 la Commissione si è rivolta al firmatario a mezzo lettera per domandargli se si era rivolto a SOLVIT, essendogli stato suggerito dalla commissione per le petizioni di sottoporre il proprio caso a tale rete. La Commissione è attualmente in attesa di risposta.

Come ha rilevato la commissione per le petizioni, l'opposizione del firmatario alla divulgazione dei propri dati personali impedisce l'eventuale intervento da parte della Commissione presso le autorità italiane.

La Commissione è al momento in attesa che il firmatario risponda alla lettera del 19 marzo 2010."

#### **4. Nuova risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010.**

Come indicato nelle osservazioni precedenti, la Commissione ha scritto al firmatario della petizione in data 19 marzo 2010. Questi non ha però risposto alla lettera.

In conclusione, tenendo conto dell'opposizione del firmatario della petizione alla divulgazione della sua identità e dell'assenza di risposta da parte sua alla lettera del 19 marzo 2010, la Commissione non è in grado di prevedere alcun intervento presso le autorità italiane.